

Codice A1820C

D.D. 19 luglio 2021, n. 2062

Pratica VCCB121 - RFI S.p.A. - Autorizzazione Idraulica ai sensi del R.D. n. 523/1904 e concessione demaniale breve per lavori di manutenzione straordinaria delle opere idrauliche a protezione del ponte ferroviario al km 24+412 della linea Novara-Biella sul Torrente Marchiazza in Comune di Rovasenda (VC).



ATTO DD 2062/A1820C/2021

DEL 19/07/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli

OGGETTO: Pratica VCCB121 - RFI S.p.A. - Autorizzazione Idraulica ai sensi del R.D. n. 523/1904 e concessione demaniale breve per lavori di manutenzione straordinaria delle opere idrauliche a protezione del ponte ferroviario al km 24+412 della linea Novara-Biella sul Torrente Marchiazza in Comune di Rovasenda (VC)

Visto che in data 28 maggio 2021 (a nostro protocollo n. 25872/A1820C del 01/06/2021) la Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. in sigla «R.F.I. S.p.A.» - Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell'art. 2497-sexies cod. civ. e del Decreto legislativo n. 112/2015 - Partita IVA *omissis* - con sede legale in *omissis*, ha presentato una richiesta di concessione demaniale breve e nulla-osta idraulico per la realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria delle opere idrauliche a protezione del ponte ferroviario al Km 24+412 della linea Novara-Biella sul Torrente Marchiazza in Comune di Rovasenda (VC).

Visto che i lavori sono necessari per la mitigazione del rischio di dissesto idrogeologico e sono finalizzati a contrastare i fenomeni di erosione che stanno interessando le sponde del corso d'acqua in prossimità del ponte ferroviario sito al Km 24+412 della linea Novara-Biella sul Torrente Marchiazza in Comune di Rovasenda (VC).

Visto che i lavori prevedono la messa in sicurezza delle sponde per una estensione di 30 metri a monte ed a valle dell'attraversamento con il rifacimento delle scogliere esistenti - ammalorate - mediante massi di cava in sagoma su berma di fondazione senza intasamento con cls, unitamente alla rimozione del materiale inerte che ostruisce la sezione del deflusso del ponte, la cui cubatura, rilevata in complessivi 530 m³, verrà movimentata nell'alveo fluviale demaniale utilizzando circa 130 m³ per l'intasamento dei vuoti interstiziali delle difese in massi e per circa 400 m³ per la riprofilatura delle sponde erose a monte ed a valle del ponte ferroviario.

Visto che i lavori interferiscono con il corso d'acqua demaniale denominato Torrente Marchiazza, ed è necessario procedere, unitamente al rilascio della concessione demaniale, al rilascio dell'autorizzazione in linea idraulica ai sensi del R.D. n. 523/1904.

Visto che all'istanza è allegata la documentazione tecnica firmata dall' Ing. *omissis*, dello Studio Ferretti Progettazioni S.r.l., iscritto al n. *omissis* dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Genova.

Visto che la notizia dell'istanza è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Rovasenda (VC) per 15 giorni consecutivi, dal 04/06/2021 al 19/06/2021, senza dare luogo ad osservazioni od opposizioni di sorta.

Visto che l'avviso di presentazione dell'istanza è stato pubblicato sul n. 24 del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte in data 17/06/2021, senza dare luogo ad osservazioni od opposizioni di sorta.

Vista l'autorizzazione prevista dalla "Disciplina delle modalità e procedure per la realizzazione di lavori in alveo, programmi, opere e interventi sugli ambienti acquatici ai sensi dell'art. 12 della Legge regionale n. 37/2006 e della D.G.R. n. 72-13725 del 29 marzo 2010, modificata con D.G.R. n. 75-2074 del 17 maggio 2011", rilasciata con prescrizioni dalla Provincia di Vercelli con nota prot. n. 15594 del 28/06/2021.

Visto che a seguito del sopralluogo effettuato in data 02/07/2021 da un tecnico del Settore sono stati ritenuti ammissibili i lavori in oggetto nel rispetto del buon regime idraulico delle acque con l'aggiunta di alcune prescrizioni sotto riportate.

Preso atto del versamento a favore della Regione Piemonte - Servizio Tesoreria - Torino di € 188,00 a titolo di canone relativo alla concessione breve di cui all'oggetto.

Visto che sono stati rispettati i tempi del procedimento amministrativo previsti dall'articolo 2 del regolamento regionale n. 14/R/2004 così come modificato dal regolamento regionale n. 2/R/2011.

Tutto ciò premesso,

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- R.D. 25/7/1904 n. 523: "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- art. 90 del D.P.R. n. 616/1977: "Decentramento amministrativo";
- Deliberazione n. 9/1995 dell'Autorità di bacino del fiume Po, approvazione del Piano Stralcio 45;
- D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/1998 che individua quale autorità idraulica regionale i Settori decentrati Opere pubbliche e difesa assetto idrogeologico;
- Circolare del Presidente della Giunta Regionale del 8 ottobre 1998, n. 14/LAP/PET;
- artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali";

- art. 59 della L.R. n. 44/2000: "Disposizioni normative per l'attuazione del D.Lgs. n. 112/1998";
- Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) approvato con D.P.C.M. in data 24 maggio 2001;
- artt. 4 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- art. 17 della L.R. n. 23/2008: "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- art. 13 "Utilizzo dei beni del demanio idrico ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettera b della L.R. n. 44/2000" della L.R. n. 20 del 5/8/2002, e l'art.1 "Modifica della L.R. n. 20/2002, e disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di pertinenze idrauliche e determinazione dei relativi canoni" della L.R. 18/5/2004, n. 12;
- regolamento regionale D.P.G.R. n. 14/R del 6 dicembre 2004, recante: "Prime disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (L.R. 18/05/2004, n. 12)";
- Legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14. "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- parere favorevole di compatibilità dell'intervento con la fauna acquatica, con prescrizioni, allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale (art. 12 della L.R. n. 37/2006 e della D.G.R. n. 72-13725 del 29/03/2010, modificata con D.G.R. n. 75-2074 del 17 maggio 2011 e s.m.i.), rilasciato dalla Provincia di Vercelli con nota prot. n. 15594 del 28/06/2021, pervenuta a questo Settore Tecnico regionale in data 28/06/2021 al prot. 29973/A1820C;

DETERMINA

di autorizzare idraulicamente ai sensi del R.D. n. 523/1904 e di concedere alla Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. in sigla «R.F.I. S.p.A.» Direzione Territoriale Produzione Torino l'utilizzo temporaneo dell' area demaniale destinata al cantiere per la realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria delle opere idrauliche a protezione del ponte ferroviario al Km 24+412 della linea Novara-Biella sul Torrente Marchiazza in Comune di Rovasenda (VC), nella posizione e secondo le caratteristiche e le modalità indicate ed illustrate negli elaborati progettuali allegati all'istanza ed al presente provvedimento, subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni e prescrizioni:

- a. l'opera deve essere realizzata nella località ed in conformità del progetto allegato all'istanza e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore Tecnico regionale;
- b. l'opera sarà eseguita a totale cura e spese del richiedente, che si obbliga altresì alla sua manutenzione, anche nel tratto significativo di monte e di valle, al fine di garantire l'efficienza idraulica ed apporvi tutte le modifiche ed aggiunte che, a giudizio insindacabile della Regione Piemonte, in qualità di autorità idraulica, si rendessero in futuro necessarie per garantire il buon regime idraulico del corso d'acqua;
- c. l'eventuale realizzazione in fase esecutiva di opere provvisorie e/o piste di cantiere su sedime demaniale e/o nella fascia di rispetto art. 96 R.D. n. 523/1904, qualora queste non siano previste o sufficientemente dettagliate nel progetto esecutivo, sarà oggetto di specifica successiva istanza al fine di ottenere la relativa autorizzazione dal Settore Tecnico regionale di Biella e Vercelli;
- d. le opere provvisorie necessarie per la realizzazione dei lavori previste nel progetto dovranno essere rimosse a lavori ultimati con il ripristino dei luoghi;
- e. durante tutto il corso dei lavori ed in particolare nel caso in cui i Bollettini di Allerta

Meteoidrologica emessi da ARPA Piemonte indichino un rischio idrogeologico ed idraulico, con livelli di criticità 2 e 3, il soggetto autorizzato dovrà predisporre la vigilanza dell'area di cantiere ed adottare tutti i provvedimenti necessari, ivi compreso l'eventuale preventivo sgombero di mezzi, uomini, ecc., qualora i livelli idrometrici siano incompatibili ai fini della sicurezza (D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.);

- f. è fatto divieto assoluto trasportare materiali inerti fuori alveo, il materiale inerte proveniente dall'attività di ripristino della sezione di deflusso in corrispondenza del ponte dovrà essere riutilizzato nell'alveo fluviale demaniale, per le volumetrie specificate nel progetto, per l'intasamento dei vuoti interstiziali delle difese in massi e per la riprofilatura delle sponde erose a monte ed a valle del ponte ferroviario così come indicato nel progetto;
- g. il materiale proveniente da eventuali demolizioni di murature e/o manufatti esistenti dovrà essere asportato dall'alveo e conferito in discariche autorizzate dalla vigente normativa;
- h. le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- i. i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza, entro il 31/07/2022, con la condizione che, una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga, che dovrà comunque essere preventivamente richiesta prima della scadenza del 31/07/2022 e debitamente motivata, sempre che le condizioni locali non abbiano subito variazioni di rilievo. Durante tutto il periodo realizzativo dell'opera, resta a carico dello stesso richiedente l'onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., svincolando questa Amministrazione ed i suoi funzionari da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti ad eventuali piene del corso d'acqua;
- j. le lavorazioni in alveo dovranno essere eseguite in periodi non interessati da probabili eventi di piena con particolare riferimento alla stagione autunnale e primaverile;
- k. la ditta Ditta R.F.I. (Rete Ferroviaria Italiana) Direzione Territoriale Produzione Torino dovrà comunicare al Settore Tecnico regionale di Biella e Vercelli, a mezzo di lettera raccomandata o Posta Elettronica Certificata, il nominativo del tecnico Direttore dei Lavori, nonché la data d'inizio dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificarne la rispondenza a quanto autorizzato;
- l. ad avvenuta ultimazione, la ditta Ditta R.F.I. (Rete Ferroviaria Italiana) Direzione Territoriale Produzione Torino, dovrà inviare al Settore Tecnico regionale di Biella e Vercelli la dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto autorizzato ed in osservanza delle prescrizioni in Determinazione;
- m. durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua e dovrà essere garantita l'efficienza idraulica del corso d'acqua interessato;
- n. durante l'esecuzione dei lavori, il soggetto autorizzato dovrà assicurare, in caso di allerta per condizioni meteo avverse, la vigilanza sul tratto di territorio interessato dall'opera per predisporre eventuali tempestive misure di intervento con azioni di prevenzione per la pubblica incolumità della popolazione, anche allertando la Protezione Civile comunale;
- o. l'eventuale taglio piante in alveo e/o lungo le sponde dovrà essere realizzato secondo quanto disposto dal "Regolamento forestale di attuazione dell'articolo 13 della Legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste) adottato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 20/09/2011 n. 8/R e successiva Circolare del Presidente della Giunta regionale 17 settembre 2012, n. 10/UOL/AGR "Chiarimenti in ordine alle tipologie d'intervento nelle aree di pertinenza dei corpi idrici"; ed al Decreto del Presidente della Giunta regionale 21 febbraio 2013, n. 2/R "Modifiche al regolamento regionale 20 settembre 2011, n.8/R in materia forestale (L.R. 10 febbraio 2009, n.4)";
- p. il materiale proveniente dal taglio piante dovrà essere asportato e trasferito al di fuori dell'alveo attivo e della fascia di rispetto di 10 metri dalle sponde, mentre le ceppaie radicali dovranno

essere lasciate in loco al fine di non compromettere l'integrità delle sponde. L'accatastamento del materiale dovrà essere effettuato fuori dall'alveo inciso in zona sicura e lontano dalle aree di possibile esondazione del corso d'acqua;

- q. la Ditta R.F.I. in virtù dei disposti della D.G.P. n. 2569 del 24 maggio 2007, dovrà presentare all'Amministrazione Provinciale di Vercelli domanda di autorizzazione per la messa in secca o in asciutta completa o incompleta di corpi idrici per lavori in alveo o bacino (art. 12 L.R. 29/12/2006 n. 37, artt. 7 e 28 del R.D. n. 22/11/1914 n. 1486 e ss.mm.ii., art. 33 del R.D. 08/10/1931 n. 1604, art. 45 del D.P.R. 10/06/1955 n. 987);
- r. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione e dei propri funzionari in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo), in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo), in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto, mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione della competente Autorità;
- s. il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà eseguire, a sua cura e spese, tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia delle opere realizzate sia dell'alveo e delle aree ripali, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie per il mantenimento di buone condizioni di officiosità delle sezioni, al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- t. l'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervenissero variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o si renda incompatibile per ragioni di pubblico interesse. Nel caso di revoca il richiedente non potrà reclamare diritti di alcun genere;
- u. l'autorizzazione è accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, con l'obbligo di tenere sollevata l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari da ogni ricorso o pretesa da parte di chi si ritenesse danneggiato dall'uso dell'autorizzazione stessa;
- v. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti disposizioni di legge in vigore (autorizzazione di cui al D.P.R. n. 380/2001 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia", al D. Lgs. n. 42/2004 vincolo paesaggistico, alla L.R. n. 45/1989 vincolo idrogeologico, L.R. n. 37/2006 tutela della fauna ittica, Legge n. 431/1985 sulla Tutela ambientale, ecc.), con l'obbligo della piena osservanza delle Leggi e Regolamenti vigenti, nonché dell'impegno di adeguamento a quelli che verranno emanati in materia di polizia idraulica.

Si da atto che l'importo di Euro 188,00 per canone demaniale sarà introitato sul capitolo 30555 del bilancio 2021 e l'importo di Euro 50,00 per spese di istruttoria sul capitolo 31225 del bilancio 2021.

Il presente provvedimento costituisce autorizzazione all'occupazione delle aree demaniali interessate dai lavori a partire dalla sua emissione fino al giorno 31/07/2022.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Superiore delle acque pubbliche, al Tribunale regionale delle acque con sede a Torino (secondo le rispettive competenze) o al T.A.R. entro 60 gg. ed al Capo dello Stato entro 120 gg. dall'avvenuta piena conoscenza dell'atto.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

I FUNZIONARI ESTENSORI
(Geom. Eligio Di Mascio)
(Dott. Fabrizio Finocchi)

LA DIRIGENTE (A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli)
Firmato digitalmente da Giorgetta Liardo